

INDICE

STATUTO DEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I Caratteristiche costitutive

Art. 1 Comune di Abbadia San Salvatore

Art. 2 Elementi costitutivi

Art. 3 Territorio

Art. 4 Popolazione

Art. 5 Stemma e Gonfalone

Art. 6 Sede

Capo II Finalità

Art. 7 Obiettivi preminenti

Art. 8 Tutela dei diritti

Art. 9 Compiti istituzionali

Art. 10 Cittadinanza onoraria.

Art. 11 Politiche di Area

Capo III Statuto e regolamenti

Art. 12 Statuto

Art. 13 Regolamenti

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO

Art. 14 Diritto alla partecipazione

Art. 15 Valorizzazione delle associazioni

Art. 16 Organismi di partecipazione e Decentramento

Art. 17 Consultazioni

Art. 18 Istanze e petizioni

Art. 19 Azione Popolare

Art.20 Proposte di iniziativa popolare

Art. 21 Referendum

Art. 22 Esclusione dal referendum

Art. 23 Promozione del referendum

Art. 24 Accesso agli atti.

Art. 25 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 26 Responsabilità del procedimento

Art. 27 Ruolo del Difensore Civico

Art. 28 Requisiti del Difensore Civico

Art. 29 Elezione e durata dell'incarico

Art. 30 Prerogative e funzioni

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 31 Organi del Comune

Art. 32 Il consiglio comunale

Art. 33 Composizione, elezione ed insediamento

Art. 34 Durata in carica e Scioglimento

Art. 35 Consiglieri comunali

Art. 36 Commissioni consiliari permanenti

Art. 37 Convocazione e funzionamento del consiglio

Art. 38 Gruppi consiliari

Art. 39 La giunta comunale

Art. 40 Composizione della giunta

Art. 41 Nomina della giunta

Art. 42 Cessazione e Revoca dalla carica di assessore

Art. 43 Decadenza della giunta

Art. 44 Funzionamento della giunta

Art. 45 Il Sindaco

Art. 46 Elezione, durata in carica e cessazione.

Art. 47 Vice sindaco

Art. 48 Responsabilità amministrativa

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI

Art.50 Ordinamento della struttura

Art. 51 Organizzazione della Struttura.

Art. 52. Svolgimento dell'attività gestionale.

Art. 53 Principi ispiratori della gestione finanziaria

Art. 54 Servizi Pubblici

Art. 55 Revisori dei conti

TITOLO V RAPPORTI TRA ENTI E COLLABORAZIONE

Art. 56 Collaborazione tra Enti Locali

Art. 57 Convenzioni

Art. 58 Accordi di programma

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 1

Il Comune di Abbadia San Salvatore

1. Il Comune di Abbadia San Salvatore è un Ente locale autonomo, costituito su base territoriale, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Abbadia San Salvatore il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo statuto.

Art. 3

Territorio

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 5.992 ettari e si articola nel capoluogo di Abbadia San Salvatore. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Radicofani, Castiglione d'Orcia, Piancastagnano, Casteldelpiano, Seggiano, Santa Fiora e San Casciano dei Bagni.

Art. 4

Popolazione

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità di Abbadia San Salvatore e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale dei residenti all'estero.

Art. 5

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune raffigura un albero sulla cui chioma si erge il busto del SS. Salvatore che tiene nella mano destra una sfera fasciata all'intorno e sormontata da una croce e nella sinistra tre saette.
2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

Art. 6

Sede

1. La sede ufficiale del Comune è nella residenza municipale, ubicata nel capoluogo all'interno dello storico palazzo comunale posto in Viale Roma n.
2. In casi di particolare necessità la sede può essere trasferita in altro immobile, previa motivata deliberazione della Giunta municipale ed idonea comunicazione ai cittadini.

Capo II

Finalità

Art. 7

Obiettivi preminenti

1. Gli obiettivi preminenti del Comune sono costituiti dallo sviluppo sociale, culturale ed economico fondato sui principi di pace, libertà, uguaglianza solidarietà e giustizia sociale, finalizzati alla piena affermazione dei valori umani.
2. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione attiva dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità e ricerca a promuovere a

tal fine ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti.

3. Il Comune assicura la tutela, la valorizzazione e la fruizione del suo patrimonio culturale, monumentale, storico, paesaggistico e urbanistico; riconosce e si sente depositario dei valori positivi delle tradizioni e della specificità storica della comunità, si propone di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza ed i rapporti fra diverse popolazioni e diverse culture.

Art. 8

Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

2. Il Comune di Abbadia San Salvatore si dichiara un Comune antifascista che si impegna a promulgare e rispettare:

- la Costituzione italiana in tutte le sue parti;
- l'Antifascismo e la Resistenza come valori fondanti la nostra democrazia;
- la condanna di qualsiasi forma di razzismo, omofobia, discriminazione etniche e religiose.

Art. 9

Compiti istituzionali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative - salvo quelle attribuite per legge ad altri soggetti - che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale.

2. Le funzioni che estendono i loro effetti ad altre comunità, connesse ad attività di dimensione sopra o pluricomunale, sono disciplinate dagli istituti che regolano i rapporti di collaborazione e cooperazione tra enti.

3. Il Comune adempie ai compiti di competenza statale ad esso attribuiti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena.

Art. 10

Cittadinanza onoraria.

1. Il Comune di Abbadia San Salvatore può conferire a persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito della vita civile, sociale, culturale o scientifica o in altri settori o materie, la cittadinanza onoraria.

2. La proposta per il conferimento della cittadinanza può essere fatta dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali non inferiore a cinque , e da una richiesta di almeno duecento cittadini.

3. Essa viene deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e viene attribuita dal Sindaco in una successiva seduta del Consiglio comunale aperta al pubblico, provvedendo poi ad iscrivere il nominativo in uno speciale registro dei cittadini onorari.

Art. 11

Politiche di area

1. Il Comune di Abbadia San Salvatore prende parte e promuove alle iniziative volte a sviluppare l'associazionismo locale e le forme di collaborazione con gli altri enti locali, finalizzate ad un ottimale gestione dei compiti e dei servizi comunali.

Capo III

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 12

Statuto

1. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità di Abbadia San Salvatore, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.
2. Liberamente adottato dal Consiglio comunale, lo Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.
4. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da un quarto dei componenti assegnati al Consiglio comunale, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta dal dieci per cento dei cittadini residenti alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata.

Art. 13

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e tale potestà è esercitata nel rispetto della legge ed in conformità ai principi del presente Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO

Art. 14

Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce, promuove e valorizza l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. La partecipazione dei cittadini è regolata dai principi del presente Statuto e dalle norme vigenti, nonché da appositi regolamenti che il Consiglio potrà emanare nel rispetto di tali limiti.

Art. 15

Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della

cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di associazione che ispirandosi a valori laici o religiosi persegua fini a carattere umanitario.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti sopra citati e li valorizza, adottando specifici regolamenti per la disciplina dei rapporti con loro intercorrenti.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

Art. 16

Organismi di partecipazione e decentramento

1. Il Comune garantisce ai cittadini, attraverso le forme previste ai successivi articoli ed al Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi e per contribuire con le relative proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che i predetti organi dovranno assumere sui temi di interesse generale dell'attività amministrativa o su temi specifici di rilevante interesse per la comunità.

2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso libere forme di associazione dai medesimi costituite, è incoraggiata e valorizzata dagli organi elettivi.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso libere forme di associazione assume rilevanza derivante dalla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione.

4. Le libere associazioni comprendono comitati, associazioni ed organizzazioni di forze culturali, economiche e sociali.

7. Il Consiglio comunale ha facoltà di provvedere all'istituzione di Consulte che valutino speciali problematiche o argomenti, svolgendo un lavoro di studio, analisi e supporto. Le consulte sono istituite su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di almeno cinque consiglieri.

8. Le finalità, i compiti, la composizione e l'attività delle consulte saranno da definire, sentite le libere forme associative interessate, con apposita disciplina regolamentare.

9. Le libere forme associative ed i singoli cittadini possono presentare al Sindaco istanze, proposte e petizioni per la migliore tutela dei loro interessi e/o degli interessi generali della collettività.

Art. 17

Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di partecipazione, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati e può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste e lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

Art. 18

Istanze e petizioni

1. Mediante le istanze possono essere richieste al Sindaco notizie o motivazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze vanno presentate al Sindaco il quale, attraverso il competente ufficio ed a seconda che si tratti di aspetto politico o gestionale, provvede a rispondere direttamente o a trasmettere l'istanza all'Assessore competente per materia o al competente ufficio.
3. La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni.
4. La risposta all'istanza può essere fornita anche verbalmente previa convocazione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente del o dei cittadini richiedenti, di una loro delegazione se l'istanza viene firmata da più di trenta persone o dei rappresentanti del comitato, gruppo o altra forma associativa che abbia presentato l'istanza.
5. La petizione rappresenta la formale domanda al Consiglio comunale sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età per esporre loro comuni necessità e per chiedere adeguati provvedimenti amministrativi o per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale.
6. Nel regolamento del Consiglio comunale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di petizione.
7. La petizione va comunque esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 19

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che

spettano al Comune, nel rispetto delle modalità previste a tal fine dalla Legge.

2. In caso di soccombenza gli oneri e le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione, a meno che il Comune si sia costituito aderendo alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art.20

Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione e le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 21

Referendum

1. Il referendum popolare, abrogativo, consultivo o propositivo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel Comune che abbiano compiuto i diciotto anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti, anche dopo la loro adozione, inerenti materie di esclusiva competenza comunale.

2. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente Statuto e da apposito Regolamento.

Art. 22

Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti: a) contabilità, finanze, tributi e tariffe; b) elezioni; c) nomine, designazioni, revoche e decadenze; d) gestione del personale; e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo; f) diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose o socialmente emarginate g) le norme statutarie e regolamentari.

Art. 23

Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto in seguito a richiesta di un minimo di metà dei consiglieri comunali o dal venticinque per cento degli elettori del Comune alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

2. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 maggio e il 15 giugno o tra il 15 ottobre e il 15 novembre.

Art. 24

Accesso agli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici ed il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica le categorie di documenti esclusi dall'accesso, stabilendo inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi.

Art. 25

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio.

Art. 26

Responsabilità del procedimento

1. Il Comune di Abbadia San Salvatore, nei propri rapporti con i cittadini, valorizza tutte le iniziative e cautele volte a favorire una maggior conoscenza, anche attraverso forme collettive di comunicazione, del contenuto degli atti amministrativi destinati a produrre effetti verso di loro.

2. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 27

Ruolo del Difensore Civico

Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune.

2. Il Difensore agisce su richiesta di un qualunque cittadino o di propria iniziativa.

Art. 28

Requisiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone esperte in materie giuridiche, di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 29

Elezione e durata dell'incarico

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati ed ha un incarico a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo elegge. Può essere rieletto una sola volta e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi.
2. L'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico può avvenire anche in forma associata con altri enti locali, ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione.
3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, possono ulteriormente essere disciplinati

da un apposito Regolamento o dalla Convenzione per la gestione in forma associata con altri enti locali.

Art. 30

Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia, e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Allo stesso compete la tutela contro ogni atto o comportamento lesivo, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale.
2. Egli segnala, ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo, gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.
3. Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico: a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 31

Organi del Comune

1. Sono organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune il Consiglio

comunale, il Sindaco e la Giunta comunale, che esercitano tale funzione di governo e di rappresentanza democratica della comunità locale nell'interesse superiore di quest'ultima, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 32

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione, democraticamente eletto, della comunità locale e determina l'indirizzo e il controllo politico, amministrativo del Comune.
2. Esso ha la competenza esclusiva negli atti espressamente indicati dalla Legge, e vigila sulla effettiva e puntuale applicazione degli indirizzi generali, dei piani e dei programmi deliberati.
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, ed in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Presidente, il Presidente assente o impedito è sostituito da un Assessore.
4. Nella convocazione si assicura la preventiva ed adeguata informazione dei gruppi consiliari, ed il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà nel dettaglio tali cautele.

Art. 33

Composizione, elezione ed insediamento

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge, che disciplina inoltre le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione dei seggi.

2. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti: a) convalida degli eletti; b) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice Sindaco e di Assessore; c) presentazione, da parte del Sindaco, degli indirizzi generali di governo dell'amministrazione; d) discussione sugli indirizzi proposti dal Sindaco ed approvazione dei medesimi con documento finale, votato per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 34

Durata in carica e scioglimento

1. Il mandato del Consiglio comunale è stabilito dalla legge ed il Consiglio rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio, per la decadenza del Consiglio e dei singoli consiglieri e gli eventuali provvedimenti di sospensione dei consiglieri e di nomina di un Commissario, il rinnovo degli organi.

3. I consiglieri comunali decadono ove non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, tranne i casi di assenza dovuta a forza maggiore o impedimento fisico. Della decadenza il Consiglio comunale prende atto dopo aver verificato delle giustificazioni addotte dal Consigliere.

Art. 35

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato e la loro posizione giuridica è regolata dalla legge, che determina inoltre le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, lo status giuridico e le indennità spettanti per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa in tutte le materie di competenza consiliare e possono presentare interrogazioni e mozioni nel corso di ciascuna seduta del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

Art. 36

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, istituite con criterio proporzionale, comunque in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e la presenza di ciascun gruppo. Le materie di competenza delle singole commissioni sono determinate al momento della loro istituzione. Alle commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del Consiglio comunale e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. Svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare; b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale

l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio; c) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

2. La presidenza delle commissioni consiliari viene determinata in base ad una votazione che si svolge nelle modalità stabilite in sede di insediamento della stessa Commissione. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzie, ferma restando la modalità di individuazione sopra descritta, spetta ad un componente della minoranza che fa parte della Commissione stessa.

3. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

4. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale possono essere sentiti da parte delle commissioni, su richiesta delle stesse commissioni. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici.

Art. 37

Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare in tale conteggio il Sindaco e si svolgono in forma pubblica, tranne i casi previsti dal Regolamento.

3. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio comunale si svolgono in

forma palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà ulteriormente lo svolgimento delle sedute consiliari, i casi di convocazione obbligatoria, l'istituto della seconda convocazione, e le norme sullo svolgimento delle riunioni. Detto regolamento disciplina inoltre l'istituto della mozione di sfiducia, rispetto alla quale il Sindaco non viene computato per la determinazione dei consiglieri legittimati a presentarla.

Art.38

Gruppi consiliari

1. I consiglieri, in base alle liste presentate e che hanno ottenuto rappresentanti in Consiglio, si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Nel corso del mandato amministrativo non sono ammessi né il passaggio da un gruppo consiliare ad un altro né la formazione di nuovi gruppi consiliari, ma solo la creazione o l'adesione al gruppo misto.

3. Ogni gruppo nel proprio seno provvederà a nominare un capogruppo.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono inviate in elenco ai capigruppo consiliari ed il testo viene messo a loro disposizione presso la sede comunale.

5. La convocazione del Consiglio comunale può essere richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati e deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

6. Un quinto dei consiglieri comunali assegnati può richiedere il controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio e nei limiti delle illegittimità

denunciate, delle deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio inerenti: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria b) assunzioni del personale piante organiche e relative variazioni.

7. Consigliere anziano si intende il Consigliere che nelle elezioni amministrative ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista più le preferenze personali; a parità di voti è quello più anziano di età.

8. Non sono Consigliere anziano né il Sindaco né altro candidato alla carica di Sindaco.

9. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio; in caso di vacanza, assenza od impedimento può essere sostituito dal Vice Sindaco o nel caso di vacanza, assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano nelle funzioni di cui al presente articolo.

10. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza.

11. Nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 39

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati

al Consiglio comunale o attribuiti alla competenza del Sindaco, degli organi del decentramento, del Segretario comunale o dei responsabili delle aree organizzative. Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio.

Art. 40

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Uno degli assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di vice Sindaco.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere previsti dalla legge, anche fuori dai componenti del Consiglio comunale e senza alcun ulteriori vincoli.

Art. 41

Nomina della Giunta

1. Il vice Sindaco e gli assessori componenti la Giunta comunale sono nominati e revocati dal Sindaco. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 42

Cessazione e revoca dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

2. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco, e la revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 43

Decadenza della Giunta

1. La Giunta comunale decade: a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia; c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio.

Art. 44

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Le sedute sono convocate e presiedute dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

2. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 45

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune,

rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge e può, in tale veste adottare provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, fermo restando il potere di delegare, con proprio provvedimento, lo svolgimento temporaneo delle proprie funzioni ad assessori.

3. Il Sindaco può conferire, ad uno o più consiglieri, incarichi nell'esercizio di funzioni amministrative inerenti specifiche attività o servizi.

Art. 46

Elezione, durata in carica e cessazione.

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge, che ne disciplina inoltre durata in carica, eleggibilità, incompatibilità ed attribuzioni. Assume le funzioni dopo la proclamazione degli eletti, secondo le modalità previste dalla legge e resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma precedente la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo

Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata: a) dallo scioglimento del Consiglio comunale; b) dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 47

Vice Sindaco

1. La carica di vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge. Il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte da un Assessore individuato dal Sindaco.

Art. 48

Responsabilità amministrativa

1. Lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva, al pari dello svolgimento di lavoro dipendente presso il Comune e dello svolgimento del servizio di tesoreria, comporta l'assunzione della responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, e la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non estensibile agli eredi.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI

Art. 50

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità.
2. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità.
3. L'azione amministrativa è uniformata al principio della separazione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione, dall'altro, attuando la separazione delle funzioni in capo agli organi politici dalle funzioni in capo alla struttura amministrativa.

Art. 51

Organizzazione della struttura

1. La struttura amministrativa del Comune ed il suo funzionamento vengono organizzati e determinati in base ad un Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, emanato nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le attribuzioni ed i compiti del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi, che sono tenuti ad assicurare la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. Al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi sono demandati il potere di rappresentanza dell'Ente e l'adozione di atti a rilevanza esterna, nel rispetto delle attribuzioni proprie del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco.

4. Il Regolamento sopra indicato disciplinerà altresì le eventuali figure del Direttore Generale e del Vice Segretario, stabilendo inoltre le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità gestionale, prevedendo la possibilità di conferire tali incarichi a tempo determinato.

Art. 52

Svolgimento dell'attività gestionale

1. L'attività gestionale del Comune si uniforma ai principi, alle attribuzioni ed ai limiti imposti dalla Legge e dal presente Statuto e viene svolta dai soggetti preposti nel rispetto degli indirizzi di governo formulati dalla Giunta e dei regolamenti comunali vigenti.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati con provvedimento del Sindaco che tiene conto della professionalità dei dipendenti e delle rispettive categorie di appartenenza degli stessi.
3. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente alle qualifiche dirigenziali ed agli incarichi di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dai posti dalla qualifica da ricoprire.
4. Le competenze gestionali sopra dette potranno essere attribuite altresì al Segretario comunale, in aggiunta ai compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 53

Principi ispiratori della gestione finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite il conseguimento di condizioni di

effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi..

Art. 54

Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici e sociali attraverso gli istituti previsti dalla normativa vigente, preoccupandosi di valorizzare la specializzazione e l'economicità degli stessi, nel rispetto delle esigenze sociali e di sviluppo economico e civile della società locale.

Art. 55

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al proprio incarico.

3. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

4. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

TITOLO V

RAPPORTI TRA ENTI E COLLABORAZIONE

Art. 56

Collaborazione tra enti locali

1. Il Comune di Abbadia San Salvatore partecipa, privilegia e sostiene le forme di collaborazione tra enti locali, con particolare riguardo alla Comunità Montana, ai Comuni della Provincia di Siena e all'Amministrazione Provinciale di Siena, nell'ambito delle norme di cui al titolo primo del presente Statuto.

Art. 57

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri enti

locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici.
2. Ove il Comune di Abbadia San Salvatore abbia la competenza primaria o prevalente in materia, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
3. L'accordo è definito e sottoscritto dal Sindaco dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate e dei soggetti pubblici cui l'accordo ponga obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo, nel rispetto della normativa vigente, deve prevedere: i programmi da realizzare, gli obblighi dei partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari, e gli strumenti per la soluzione dei conflitti.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio comunale e viene, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune, inviato al competente organo regionale per il controllo.
2. Lo Statuto entra in vigore, in ogni sua parte, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. L'entrata in vigore del presente Statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.